



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 78 – 22 DICEMBRE 2025

Riunione del 3 Dicembre 2025

47.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. VALBOSSA VOLLEY ASD in persona del Presidente p.t.
- Sig. Alessandro Ambrosetti n.q. di Presidente p.t. della S.S. VALBOSSA VOLLEY ASD

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Si è riunito per discutere del procedimento disciplinare a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 02/2025-26 pervenuto il giorno 08 Ottobre 2025 in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- S.S. Valbossa Volley ASD, in persona del Presidente p.t., per aver omesso, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 del Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, dopo il tesseramento dell'atleta S. L. B., di provvedere nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 1.850,00 dovuta in favore della G.S. Astra Pallavolo Asd a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta;
- Sig. Alessandro Ambrosetti, n.q. di Presidente della Valbossa Volley ASD, per aver omesso, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 75 del Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, dopo il tesseramento della atleta S. L. B., di provvedere nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 1.850,00 dovuta in favore della G.S. Astra Pallavolo Asd a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto/segnalazione inviato a mezzo p.e.c. dal Presidente della G.S. ASTRA PALLAVOLO A.S.D in data del 28 giugno 2025, con il quale veniva segnalata agli Uffici della Procura Federale la mancata corresponsione del premio di compensazione per un'atleta tesserata dal sodalizio incolpato e dovuto a seguito di recesso.



All'udienza del 3 Dicembre 2025 il procuratore federale, dopo aver illustrato l'atto di deferimento, ha chiesto dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con la sospensione per il Presidente e la multa per la società.

Risulta collegato, il Sig. Ambrosetti Alessandro, Presidente societario, il quale discute riportandosi alla memoria depositata.

All'esito della discussione, il Tribunale Federale si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, rileva che il mancato pagamento dell'importo dovuto per premio di compensazione, circostanza acclarata e non contestata dagli stessi incolpati, integra la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento e configura una responsabilità disciplinare in capo agli autori della condotta in esame.

La società incolpata ha ricevuto formale comunicazione con la quantificazione del premio ed alla stessa ha risposto, sostanzialmente, con l'impossibilità di far fronte al pagamento di quanto richiesto.

Dagli elementi a sostegno del capo di incolpazione si ravvisa pertanto una violazione della normativa di riferimento, attesa la condotta inadempiente posta in essere dal sodalizio incolpato con riguardo al pagamento del premio di compensazione entro il termine previsto; tale circostanza costituisce una violazione del dettato dell'art. 61, comma 4 R.A.T.

La responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti appare sussistere e la sanzione va commisurata all'entità delle somme dovute.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Alessandro Ambrosetti *n.q.* di Presidente della S.S. Valbossa Volley ASD per mesi tre e la sanzione della multa di € 900,00 (Novecento/00) a carico della S.S. Valbossa Volley ASD, in persona del Presidente p.t.

Roma, 12 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Dicembre 2025